



**ORDINANZA N. 10 DEL 15/05/2020**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI**  
**IL SINDACO**

**Quale autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 3 del Codice della Protezione Civile D.lvo n° 1 del 02/01/2018;**

**Premesso** che con l'arrivo prossimo della stagione estiva aumenta il rischio incendi di vegetazione secca o boschiva, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale, con particolare riguardo alle periferie del centro abitato e alle strutture ricettive agroturistiche;

**Accertato** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, di rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di innesco incendi;

**Considerato** che con l'approvazione del **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 02/07/2019, nella cui relazione è prevista la procedura di allertamento per gli incendi di interfaccia col preciso scopo di mettere in sicurezza le abitazioni dal rischio incendi di interfaccia, sono state introdotte due fasce di salvaguardia di metri 50 e 200 dal perimetro urbano e dalle abitazioni ed edifici sensibili esterne al centro abitato, all'interno delle quali vige l'obbligo della pulizia dei fondi incolti mediante l'estirpazione delle erbacce secche e la rimozione di ogni altro materiale pericoloso;

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

**Viste** le Leggi Regionali n° 16 del 06.04.1996 e n° 14 del 31.08.1998;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il capo III del D.L.vo n° 139 del 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** l'art. 14 comma 8/b del D.L. n° 91 del 24/06/2014 che consente, fuori dai periodi di massimo rischio incendi individuato dalla Regione, la bruciatura di piccoli cumuli

di vegetazione risultante dalla pulitura o potatura dei terreni secondo le indicazioni specificate nell'ordinanza sindacale prevenzione incendi e pulizia fondi incolti;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

#### ORDINA

**Art. 1 Di consentire** la bruciatura in loco della vegetazione derivante da sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro. Tali operazioni dovranno essere effettuate, usando la massima prudenza e attuando ogni precauzione atta ad evitare il propagarsi delle fiamme, **nei giorni in cui il vento sia assente o di debole intensità e solo nelle ore antimeridiane fino alle 09,00 e pomeridiane dopo le ore 18,00 e comunque prima del 15 giugno 2020.**

**Art. 1 bis. L'istituzione del divieto assoluto di accensione fuochi, dal 15/06/2020 al 15/10/2020**, su tutto il territorio comunale compresi quelli finalizzati alla bruciatura degli scarti di potatura o erbacce dei terreni, per bruciatura di vegetazione secca e accensione di fuochi con altro materiale di qualsiasi genere all'esterno delle civili abitazioni.

**Art. 2 - Di vietare dal 15/06/2020 al 15/10/2020**, su tutto il territorio comunale, le azioni di:

- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendi; come ad esempio il sostare col motore acceso su parti di terreno in cui è presente vegetazione secca, a motivo che il surriscaldamento del tubo di scarico dei carburanti combusti dei veicoli possa costituire innesco di incendio.

**Art. 3 -L'obbligo per tutti i proprietari di terreni e/o conduttori** di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, **di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, per la rimozione della vegetazione secca, rami sporgenti sulle pubbliche vie, specie nei terreni che ricadono nella fascia di 200 metri dal centro abitato.** Dovrà inoltre essere attuata la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che invadono le carreggiate stradali ed infine alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio. Tali condizioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo estivo.

**Art. 4 - I predetti interventi** di estirpazione, rimozione o taglio **dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2020** con l'avvertenza che, in caso di inosservanza, questo Comune provvederà ad eseguire i lavori necessari d'ufficio con addebito al proprietario delle spese e delle relative sanzioni previste dalla legge.

**Art. 5 -Le sterpaglie e la vegetazione secca** in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private dovrà essere estirpata per una distanza di metri 10; in prossimità di fabbricati e/o impianti e nei pressi di lotti interclusi nei confini di proprietà, la

vegetazione secca dovrà essere eliminata per una distanza non inferiore a mt. 20,00. Quest'ultima distanza dovrà essere aumentata in ragione alla densità della vegetazione esistente e della sua altezza (fitta vegetazione con presenza di alberi o altro materiale infiammabile) tale da costituire evidente pericolo per le abitazioni in caso di incendio;

**Art. 6 -I concessionari di impianti esterni di gas, di petrolio liquefatto sito in serbatoi fissi per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00. In presenza di vegetazione secca confinante con detti impianti di gas, riferibile ad un diverso proprietario che non abbia provveduto alla pulizia del fondo, si chiede di segnalarlo prontamente a questo Comune in particolare al Servizio di Protezione Civile e Polizia Municipale per il seguito di competenza.**

**Art. 7 -I proprietari ed i conduttori di motori a scoppio** destinati ad azionare le trebbie o altri mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'utilizzo di tali mezzi agricoli, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille e dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 litri e su ogni singolo trattore un estintore di almeno 8 litri;

**Art. 8 -I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.**

**Si comunica che la presente ordinanza si prefigge il preciso scopo della tutela della pubblica incolumità dagli incendi che ogni anno minacciano la popolazione e la tipica vegetazione della Macchia Mediterranea presente da sempre nel nostro territorio.**

**Si fa quindi appello alla consueta sensibilità dei cittadini di Cassaro ai fini della collaborazione attiva al raggiungimento della sicurezza nell'interesse di tutta la collettività.**

#### SANZIONI

Per l'inosservanza di quanto ordinato all'art 1 si applicherà una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 150,00.

Per l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 1bis si applicherà una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

Nel caso di mancato taglio di rami che invadono e/o danneggiano la carreggiata stradale di pubblico transito sarà applicata una sanzione da € 173,00 e € 695,00, pagando entro 5 giorni la sanzione da versare sarà € 121,10 determinata ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo. n°285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e l'intervento sostitutivo di taglio e rimozione dei rami con spese a carico del proprietario del terreno.

**Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale,** il mancato diserbo o rimozione delle sterpaglie secche nei terreni di proprietà entro la data del 15/06/2020 sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 ed in caso di incendio la stessa sanzione sarà applicata ad ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

La suddetta sanzione amministrativa L.R. n. 16/96 verrà irrogata, secondo le modalità

previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del Sindaco e con l'esecuzione dei lavori di pulitura con addebito delle spese in danno dei proprietari dei terreni;

**Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo dal 20 giugno al 15 ottobre c.a., sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6 della medesima legge.**

**A carico degli inadempienti di quanto previsto nella presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

#### RICORDA

- che la collaborazione di tutti i cittadini, residenti e non, è preziosa ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e del territorio e che ricorre l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio, specie se interessa o minacci l'incolumità pubblica, è opportuno che effettui comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni pubbliche:
  - Numero unico emergenza 112 oppure Tel. 0931/875611 VV.F. Palazzolo
  - Serv. P. M.- Uff. Com.le Prot. Civile Tel. 0931/877609-3316874145.

#### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa in copie nei luoghi pubblici su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.cassaro.sr.it>, Sezione Albo Pretorio on line ed in via permanente nella sezione delle determinazioni dirigenziali on line così come previsto dalla L.R. n° 22 del 24/12/2008 e successive modifiche.

Le Forze dell'ordine presenti sul territorio e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia del presente atto amministrativo dovrà inoltre essere trasmesso: alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Siracusa, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siracusa, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Siracusa, alla Polizia Provinciale della Provincia Regionale di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, al Comandante della Stazione Carabinieri di Cassaro, al Servizio di Polizia Municipale di Cassaro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60gg. dalla sua data di emissione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120gg.



IL SINDACO  
(Avv.to Garro Mirella)